



CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Area Mobilità
Servizio manutenzione e gestione rete stradale

Ca' Corner, San Marco 2662 - 30124 Venezia (VE)
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre (VE)

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2025 - STRALCIO I

CUP B17H23003580001 - CUP B17H22002980001
CUP B17H25000600003 - CUP B17H24004010001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Alberta Parolin

SUPPORTO AL RUP

Ing. Francesca Nordio

Città metropolitana di Venezia

PROGETTAZIONE

CASINI MURARO ASSOCIATI

Ing. Fabio Muraro
Arch. Francesco Casini
Ing. Vittorio Maria Muraro
Geom. Martina Petertini
Ing. Annalisa Feruglio



CASINI MURARO ASSOCIATI
INGEGNERIA ARCHITETTURA

Via Uruguay n°20 - 35127 Padova
Tel. 049 8703448
info@casinimuraro.it - info@pec.casinimuraro.it

SCHEMA DI CONTRATTO

REV.	DESCRIZIONE	DATA
0	EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO	04/2025

G.00

SCALA: —

Valore dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 18, comma 10, del D. Lgs 36/2023

(tabella allegato I.4)

Venezia,

Spett.le

VIA

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2025 – STRALCIO I - CUP B17H23003580001- CUP B17H22002980001 – CUP B17H25000600003 - CUP B17H24004010001

CIG: _____.

PREMESSO CHE

- con _____ n. _____ in data _____ è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di MANUTENZIONE STRADE ANNO 2025 – STRALCIO I.

- la CMVE ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, I Codice Unico di Progetto nn. CUP B17H23003580001- CUP B17H22002980001 – CUP B17H25000600003 -CUP B17H24004010001, nonché il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. _____;

- con determinazione a contrattare n. _____ data _____ si è stabilito l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con il "criterio del minor prezzo", inferiore a quello posto a base di gara / ovvero mediante offerta a prezzi unitari *(nel caso in cui sia prevista la lista delle lavorazioni e delle forniture)*/oepv;

- a conclusione della sopra citata procedura di individuazione del contraente, con Determinazione n. _____ in data _____ si è provveduto, in seguito alla verifica positiva delle

dichiarazioni rese in sede di gara, all'aggiudicazione definitiva dei lavori al sunnominato appaltatore, per il prezzo di complessivi € _____ di cui € **61.958,20** per oneri destinati alla sicurezza del cantiere ed € **778.275,15** per costi della manodopera;

- la CMVE ha provveduto, mediante comunicazione trasmessa a mezzo p.e.c. in data

_____ prot. N. _____, ad ottemperare a quanto prescritto all'art. 90 del D.

Lgs. n. 36/2023 relativamente all'avvenuta aggiudicazione definitiva;

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto sarà regolato alle seguenti condizioni:

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni, nel presente contratto, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

CMVE	Città metropolitana di Venezia
Appaltatore	Impresa aggiudicataria
Codice	D.Lgs. 36/2023
Capitolato	Capitolato speciale d'Appalto
D.L.	Direttore dei Lavori o Direzione dei Lavori
RUP	Responsabile Unico del Progetto

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

La CMVE affida l'appalto relativo ai lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2025 STRALCIO I – CUP B17H23003580001- CUP B17H22002980001 – CUP B17H25000600003 -CUP B17H24004010001 all'Appaltatore che, come sopra costituito accetta sotto l'osservanza piena, assoluta, ed inscindibile delle condizioni previste dalla determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva dei lavori di MANUTENZIONE

STRAORDINARIA STRADE 2025 STRALCIO I dell'importo complessivo di 4.258.666,93 euro– CUP B17H23003580001- CUP B17H22002980001 – CUP B17H25000600003 -CUP B17H24004010001 del....., nonchè delle condizioni e modalità di cui al presente contratto e di cui ai documenti elencati all'articolo 2.

Il contratto è stipulato **a misura** ai sensi dell'art. 15 DPR 207/2010 e All. I.7 del Codice.

L'appaltatore è vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto in sede di gara, ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni del punteggio dell'Offerta tecnica da parte dell'apposita Commissione. La realizzazione degli interventi, delle proposte migliorative contenuti nell'Offerta tecnica o dell' Offerta tecnico temporale costituiscono un obbligo contrattuale dell'Appaltatore e non comportano alcun aumento del corrispettivo derivante dall'offerta economica presentata in sede di gara, ma sono comprese nel prezzo contrattuale. Tali miglioramenti sono specificamente indicati nell'allegato, che fa parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante e sostanziale del presente Atto i seguenti documenti:

- a)** Elenco elaborati;
- b)** Relazione generale;
- c)** Schema di Contratto
- d)** Computo metrico estimativo;
- e)** Quadro economico;
- f)** Elenco Prezzi Unitari;
- g)** Analisi prezzi;
- h)** Quadro Incidenza manodopera;

- i)** Lista delle lavorazioni e forniture;
- j)** Capitolato Speciale D' Appalto parte I e II;
- k)** elaborati grafici progettuali: Interventi zona 1, Interventi zona 2, Interventi zona 3, Interventi zona 4, Particolari costruttivi;
- l)** cronoprogramma dei lavori (ex art.30 All.I.7);
- m)** piano di sicurezza e di coordinamento redatto dal CMVE ai sensi degli artt.90 e 91 del D.Lgs. n. 81/2008 "Testo unico per la sicurezza sul lavoro" e s.m.i. (qualora siano presenti più imprese) e allegati;
- n)** Fascicolo dell' opera;
- o)** allegato "Offerta Tecnica".

ARTICOLO 3

NORMATIVA DA APPLICARE ALL'APPALTO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dal Capitolato, si applicano all'appalto le norme legislative vigenti: norme statali e regionali in materia di opere pubbliche, di sicurezza nei cantieri, di tutela del lavoro, di tutela ambientale, di regolazione dei negozi giuridici (contenute in leggi, regolamenti, decreti, circolari), nonché le norme del codice civile.

Si richiamano in particolare:

- il Codice;
- il D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 81/2008;
- il D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.;
- le norme vigenti in materia di assunzioni (comprese quelle obbligatorie e le garanzie per i disabili), tutela dei lavoratori, assistenza sociale, assicurazione e prevenzione degli infortuni

dei lavoratori;

- le disposizioni vigenti in materia di trattamento economico e normativo della manodopera;
- la legislazione in materia di circolazione stradale, tutela e conservazione del territorio e dell'ambiente;
- le norme in materia di prevenzione mafiosa;
- le disposizioni in materia di impiantistica e di sicurezza degli impianti stessi.

ARTICOLO 4

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dovuto dalla CMVE all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € 4.196.708,73 (Euro quattromilionicentonovantaseimilasettecentootto/73), e di 61.958,20 Euro per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di 4.258.666,93 Euro . Tale importo è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale, nella quale il direttore dei lavori terrà conto delle eventuali diminuzioni, aggiunte o modificazioni apportate al progetto originale. La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata con le modalità previste all'art.18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il corrispettivo di cui al comma 1 comprende anche:

- a) *per i materiali*: ogni spesa per la fornitura, trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- b) *per gli operai ed i mezzi d'opera*: ogni spesa per fornire i medesimi degli attrezzi ed utensili del mestiere e dei dispositivi di protezione individuale, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed indennità varie;
- c) *per i noli*: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso;

- d) *per i lavori*: tutte le spese per mezzi d'opera, opere provvisorie, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee, e quanto occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, intendendosi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.

Per quanto riguarda l'adeguamento dei prezzi si applicano le disposizioni dell'art.60 del Codice, nonché per quanto attiene le modalità per il calcolo e il pagamento della compensazione, l'art. n. 6.2 del Capitolato .

La CMVE informa l'Appaltatore che ai sensi del D. M. n. 55 del 3 aprile 2013 vige l'obbligo della fatturazione elettronica per gli enti locali. Il Codice Univoco dell'ufficio destinatario della fattura elettronica è il seguente: 7OBCBE .

ARTICOLO 5

VARIAZIONI AL PROGETTO

Qualora la CMVE, per il tramite della D.L., richieda e ordini modifiche o varianti in corso d'opera, dovranno essere autorizzate dal R.U.P. e attuate nel rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 120 del Codice, nonché dell'All. II.14 art.5 .

In particolare, se richiesto dalla CMVE, l'Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni previste in contratto, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato.

ARTICOLO 6

CONSEGNA DEI LAVORI – TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI I LAVORI

La consegna dei lavori sarà effettuata secondo le norme dell'art. 17.2 del Capitolato.

I lavori saranno consegnati entro ... giorni dalla stipulazione del contratto.

In caso di obiettiva necessità o di urgenza, tale consegna potrà avvenire anche in pendenza della

formale stipula del contratto. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stabilito in giorni **90 (novanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

I tempi di cui sopra, ai sensi dell'art. 17.2 punto 5 ultimo capoverso del Capitolato, sono comprensivi dei giorni di prevedibile andamento stagionale sfavorevole, pertanto per tali motivi non potrà essere concesso alcun differimento del termine di ultimazione dei lavori.

L'opera in ordine all'art. 17.11. del Capitolato e dell'art. 116 del Codice, è soggetta a Collaudo.

Le eventuali proroghe all'ultimazione dei lavori saranno concesse dal RUP nei termini e con le modalità previste dall'art. 17.6 del Capitolato.

ARTICOLO 7

PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

L'Appaltatore è tenuto a redigere un programma esecutivo dei lavori ai sensi dell'art.13.1 punto 1 del Capitolato.

ARTICOLO 8

SOSPENSIONI DEI LAVORI

Le sospensioni totali o parziali dei lavori saranno disposte ai sensi dell'art. 120 e 121 del Codice.

Durante i periodi di sospensione sono a carico dell'Appaltatore gli oneri di guardia e manutenzione delle opere e delle apparecchiature installate o immagazzinate in cantiere.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'Appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

ARTICOLO 9

PENALITÀ IN CASO DI RITARDO

La CMVE applicherà una penale pari al 1 per mille dell'importo dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo non giustificato nella ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 17.17 del

Capitolato. La penale sarà applicata in sede di conto finale e l'importo complessivo della stessa sarà trattenuto dalla rata di saldo.

Qualora l'importo complessivo della penale diventi superiore al 10% dell'importo contrattuale, la CMVE potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 17.17 del Capitolato.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 c.c. e la possibilità di compensare l'importo rispetto al corrispettivo dovuto. Le penali saranno applicabili e nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatti di terzi.

ARTICOLO 10

CONTABILIZZAZIONE, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, PAGAMENTI E SANZIONI.

Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori si rinvia all'art.17.18 del Capitolato.

L'Appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii. e in particolare:

- utilizzare il conto corrente, dedicato alla commessa di cui trattasi;
- registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto;
- effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportanti il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata

comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo di Venezia.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art.3, c. 9 bis, della legge citata.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 6 della legge citata.

ARTICOLO 11

LAVORI NON PREVISTI

Per l'esecuzione di lavorazioni non previste, per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi a norma dell'art. 6.3 del Capitolato.

L'approvazione dei nuovi prezzi spetta alla CMVE, su proposta del RUP, qualora tali nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico.

ARTICOLO 12

CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI

A seguito del presente contratto è fatto divieto di cessione a terzi in qualsiasi forma.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto al risarcimento del danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120 co. 2 del Codice, alle condizioni previste dalla L n.52/1991 .

Il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato al RUP, via _____, (Venezia).

La cessione del credito è efficace ed opponibile se entro 45 giorni dalla notifica di cui al punto precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario.

ARTICOLO 13

RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

La CMVE potrà procedere alla risoluzione del contratto oltre che nei casi specificatamente richiamati dai singoli articoli del presente contratto, nei casi previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice (accertamento di reati, decadenza attestazione di qualificazione, grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo).

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal D.L., proponerà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Appaltatore avrà diritto solamente al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti; tale importo sarà decurtato della somma corrispondente agli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dalla CMVE in seguito alla risoluzione.

In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto l'Appaltatore, entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla CMVE, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà. Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare tale adempimento.

ARTICOLO 14

RECESSO DAL CONTRATTO

La CMVE ha diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo pagamento dei lavori

eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite , secondo quanto disposto all'art. 123 del Codice e nell'All. II.14 e previsto dal Capitolato.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto a mezzo pec con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori.

Si rinvia all' art.11 dell'All. II.14 per la disciplina sul rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

ARTICOLO 15

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili di importo non inferiore **al 5%** (tra 5 e 15)% dell'importo contrattuale, il RUP acquisirà immediatamente la relazione del D.L.e, ove costituito, dell'Organo di collaudo, per formulare entro il termine di cui all'art. 210 del Codice, proposta motivata di accordo bonario. In merito a tale proposta la CMVE e l'Appaltatore dovranno pronunciarsi entro 30 giorni.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere relativamente alle riserve iscritte.

Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo bonario, non si farà ricorso all'arbitrato.

Le parti convengono che qualsiasi controversia giudiziaria derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto il Foro competente è quello di _____(Venezia) In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, nel corso dei giudiziari di cui sopra.

ARTICOLO 16

COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di collaudo, ai sensi dell'art. 116 comma 2 del Codice deve essere emesso entro il termine perentorio di **6 (sei)** mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorsi due mesi da quest'ultimo termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche in assenza di atto formale di approvazione.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla CMVE prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua, assuma carattere definitivo (art. 116 co. 2).

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione degli atti di collaudo provvisorio.

Qualora l'Appaltatore non provvedesse alla manutenzione, anche a seguito di invito scritto da parte della D.L. (l'invito deve indicare un termine preciso entro il quale condurre la manutenzione), si procederà d'ufficio addebitando la spesa all'Appaltatore.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo e inerente il collaudo dei lavori, si rimanda all'art. 116 del Codice e all'art.17.16 del Capitolato.

ARTICOLO 17

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E

ASSISTENZA

Ai sensi dell'art. 11 comma 1 del Codice nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi

nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, vigenti per il settore e per la zona nella quale dove è eseguito il lavoro, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti e accordi anche dopo la scadenza e fino alla loro rinnovazione. Detti obblighi vincolano l' Appaltatore anche nel caso in cui la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore è inoltre responsabile dell'osservanza delle norme di cui al presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui i contratti collettivi non disciplinino l'ipotesi del subappalto.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva (DURC) rilasciata dagli enti competenti.

In caso di inadempienze contributive a carico dell'Appaltatore risultanti dal DURC relativo al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la CMVE trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente alle inadempienze per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell' art. 11 co. 6 del Codice.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto segnalato dalle organizzazioni sindacali, la CMVE invita per iscritto l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente detto termine, in assenza di formale e motivata contestazione della fondatezza della richiesta, la CMVE potrà pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore.

ARTICOLO 18

SUBAPPALTO

E' ammesso il ricorso al subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice e all'art.10 del Capitolato.

Previa autorizzazione della CMVE, è ammesso l'affidamento in subappalto delle sole parti di lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta.

L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della CMVE, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Nel caso in cui l'Appaltatore non si attenga alle regole ed alle prescrizioni di cui sopra, la CMVE avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 19

GARANZIA DEFINITIVA

Le parti dichiarano che, a garanzia del corretto ed esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'Appaltatore ha costituito, ai sensi dell'articolo 53 co.4, del D.Lgs. numero 36/2023, cauzione definitiva, a mezzo fideiussione /assicurativa numero _____, in data _____, stipulata con _____, per euro - _____.

L'Appaltatore ha l'obbligo, in caso di eventuale proroga, di estendere la garanzia fideiussoria.

Copia della suddetta polizza fideiussoria è stata acquisita come allegato alla nota trasmessa dall'Appaltatore in data _____ prot.n. _____. Detta polizza è conservata agli atti della CMVE.

La CMVE e l'Appaltatore si danno reciprocamente atto che la suddetta garanzia è del 5%.

La garanzia definitiva dovrà essere reintegrata ogniqualvolta la CMVE abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata detraendo tale

somma dai pagamenti ancora da corrispondere all' Appaltatore.

ARTICOLO 20

ASSICURAZIONI PER IL DANNEGGIAMENTO O LA DISTRUZIONE DI OPERE E/O IMPIANTI E PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice , l'Appaltatore ha costituito e trasmesso, prima della consegna dei lavori, una copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione, come prevista dal D.M. 193/2022, con i seguenti massimali:

- per opere pari all'importo contrattuale;
- per impianti ed opere preesistenti pari all'importo contrattuale;
- per demolizione e sgombero Euro 200.000 ;
- per danni a cose e danni a persone (R.C.T.) Euro 200.000 .

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori, e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa di cui al comma 1 prestata dall'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di imprese, la garanzia prestata dall'impresa mandataria copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia.

ART. 21

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

1. Le Parti dichiarano di essere a conoscenza e di accettare tutte le clausole pattizie del "Protocollo di

legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto tra la Regione del Veneto, le Prefetture del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto e approvato dalla CMVE con _____, reperibile nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente - Sottosezione Altri contenuti - Prevenzione della corruzione – Protocollo

ART. 22

DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

(Ipotesi a) COMUNICAZIONE RILASCIATA

1. Ai fini dell’osservanza della disciplina antimafia ed in particolare del d.lgs. 06.09.2011, n. 159, la CMVE dà atto che, previo utilizzo del collegamento alla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA) presso il Ministero dell’Interno, è stata rilasciata comunicazione antimafia Prot.n. PR_TVUTG_Ingresso in data _____

2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 88, comma 4-ter, del d.lgs. n. 159/2011, qualora emerga, successivamente alla stipula, la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del citato decreto legislativo, la CMVE recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

(Ipotesi b) COMUNICAZIONE RICHIESTA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

1. Ai fini dell’osservanza della disciplina antimafia ed in particolare del d.lgs. 06.09.2011, n. 159, la CMVE dà atto che, previo utilizzo del collegamento alla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA) presso il Ministero dell’Interno, è stata inoltrata richiesta di comunicazione antimafia Prot.n. PR_TVUTG_Ingresso_ in data _____, attualmente in istruttoria. Ai sensi

dell'art. 88, comma 4-bis, del d.lgs. n. 159/2011, essendo decorso il termine di trenta giorni dalla consultazione della BDNA, si procede alla stipula del contratto anche in assenza della predetta comunicazione, previa acquisizione dell'autocertificazione prevista dal successivo art. 89.

2. Per gli effetti del suddetto art. 88, comma 4-bis, del d.lgs. n. 159/2011, qualora emerga, successivamente alla stipula, la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del citato decreto legislativo, la CMVE recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

(Ipotesi C) INFORMAZIONE RILASCIATA

1. Ai fini dell'osservanza della disciplina antimafia ed in particolare del d.lgs. 06.09.2011, n. 159, si dà atto che, previo utilizzo del collegamento alla Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA) presso il Ministero dell'Interno, è stata rilasciata informazione antimafia Prot.n. PR_TVUTG_Ingresso_ in data .

2. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011. In tal caso sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

(Ipotesi d) INFORMAZIONE RICHIESTA E IN ISTRUTTORIA DECORSI I TRENTA GIORNI

1. Ai fini dell'osservanza della disciplina antimafia ed in particolare del d.lgs. 06.09.2011, n. 159, si dà atto che:

- previo utilizzo del collegamento alla Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia

(BDNA) presso il Ministero dell'Interno, è stata inoltrata richiesta di informazione antimafia Prot.n.

PR_TVUTG_Ingresso_

in data , attualmente in istruttoria;

- ai sensi dell'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011, essendo decorso il termine di trenta giorni dalla consultazione della BDNA, si procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informazione antimafia.

2. Per gli effetti del suddetto art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011, nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del suddetto decreto, la CMVE recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'art. 94, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 159/2011.

(Ipotesi e) INFORMAZIONE PROVVISORIA

1. Ai fini dell'osservanza della disciplina antimafia ed in particolare del d.lgs. 06.09.2011 n.159, si dà atto che:

- previo utilizzo del collegamento alla suddetta Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA) presso il Ministero dell'Interno, è stata rilasciata l'informativa liberatoria provvisoria Prot.n. PR_TVUTG_Ingresso_ in data , che consente l'immediata stipula del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11.09.2020, n. 120.

2. Per gli effetti dell'art. 92, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011, nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto

di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del suddetto decreto, la CMVE recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'art. 94, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 159/2011.

ART. 23

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1. L'Appaltatore si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" nonché gli obblighi previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Città Metropolitana di Venezia, adottato con, pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente;

2. La violazione degli obblighi contenuti nei codici di comportamento di cui al comma 1 può costituire causa di risoluzione del contratto. La CMVE, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto, assegnando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni.

Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, la CMVE risolverà il contratto di servizio, salvo il risarcimento dei danni.

ART. 24

ELEZIONE DI DOMICILIO

1. L'Appaltatore dichiara di eleggere il proprio domicilio presso per tutte le finalità inerenti al presente contratto.

ART. 25

SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico completo ed esclusivo dell'Appaltatore.
2. Si dà atto che l'Appaltatore ha già effettuato il versamento delle spese prima della stipulazione del presente contratto.

ARTICOLO 26

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La CMVE, nella persona del Dott./Ing. informa l'Appaltatore che titolare del trattamento è la CMVE .

La presente è sottoscritta dalle parti come sopra rappresentate mediante scambio secondo gli usi commerciali attraverso il canale della posta elettronica certificata, quale conferma dell'accettazione delle condizioni contrattuali.

Restano acquisiti al fascicolo:

1. il file sottoscritto con firma digitale da parte del responsabile;
2. la prova della trasmissione del file, protocollato in forma elettronica, all'Appaltatore;
3. la prova della ricezione alla Pec dell'Appaltatore;
4. il file ricevuto dall' Appaltatore all'indirizzo Pec dell'Ente.

Il perfezionamento del contratto avviene alla data della ricezione della Pec che la seconda delle parti abbia trasmesso alla prima che abbia assunto l'iniziativa della trasmissione della presente.

Il Dirigente

Per accettazione

L'appaltatore

in persona del legale rappresentante pro-tempore

Sig. _____